

**CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA**

LEGGE 27.12.1975, N. 700

*NORME DI ATTUAZIONE*

in vigore dal 29 febbraio 2024

## SOMMARIO

<b>Capo I</b>	<b>Finalità e disposizioni comuni</b>
Art. 1	Finalità
Art. 2	Normativa comunitaria di riferimento
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Forma e limiti dell'aiuto
Art. 5	Definizioni
Art. 6	Effetto di incentivazione
Art. 7	Cumulo
<b>Capo II</b>	<b>Interventi e agevolazioni ammissibili</b>
Art. 8	Categorie di aiuti ammissibili
Art. 9	Aiuti a finalità regionale
Art. 10	Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese
Art. 11	Costi ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 9 e 10
Art. 12	Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza
Art. 13	Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere
Art. 14	Aiuti alle imprese in fase di avviamento
Art. 15	Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
Art. 16	Aiuti alla formazione
Art. 17	Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati
Art. 18	Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
Art. 19	Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
Art. 20	Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
Art. 21	Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali
<b>Capo III</b>	<b>Disposizioni procedurali</b>
Art. 22	Presentazione delle istanze
Art. 23	Istruttoria delle istanze
Art. 24	Condizioni e modalità di erogazione degli aiuti
Art. 25	Termini per la realizzazione dei progetti
Art. 26	Controlli e verifiche
Art. 27	Trattamento dei dati personali
<b>Capo IV</b>	<b>Disposizioni finali</b>
Art. 28	Comunicazione alla Commissione
Art. 29	Entrata in vigore e applicabilità
<b>Allegato I</b>	Definizione di PMI (Allegato I al Regolamento n. 651/2014)

## CAPO I

### Finalità e disposizioni comuni

#### ART. 1 – Finalità

1. Le presenti norme di attuazione disciplinano gli interventi del Fondo Gorizia di cui alla legge n. 700/75 ed al relativo Regolamento di gestione, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
2. Ogni anno, sulla base delle disponibilità economiche, la Giunta Camerale Integrata, con appositi bandi, individuerà la misura, le modalità di aiuto, le categorie di soggetti che potranno essere ammessi al beneficio.

#### ART. 2 - Normativa comunitaria di riferimento

1. In base alle presenti norme di attuazione le agevolazioni ai soggetti che svolgono attività economica saranno concesse nel rispetto del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio a tale Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal Regolamento medesimo.

#### ART. 3 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni del Fondo Gorizia le imprese aventi sede e/o un'unità locale in provincia di Gorizia almeno al momento dell'erogazione dell'aiuto, operanti nei settori del commercio (ivi compresa la commercializzazione di prodotti agricoli), del turismo, dei servizi.  
Sono inoltre ammesse:
  - a) le imprese agricole, limitatamente agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 12, agli aiuti all'innovazione di cui all'art. 15, agli aiuti alla formazione di cui all'art. 16 e agli aiuti all'assunzione dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 17;
  - b) le imprese dei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento 1379/2013 del Consiglio, limitatamente agli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'art. 14, agli aiuti all'innovazione di cui all'art. 15, agli aiuti alla formazione di cui all'art. 16 e agli aiuti all'assunzione dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 17.
2. Possono presentare domanda le imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Nel caso di nuove imprese non ancora iscritte, l'erogazione dell'aiuto eventualmente concesso è subordinata all'iscrizione al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività.  
Le imprese iscritte devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e non avere pendenze derivanti da interessi di mora o diritti di segreteria, dovuti e non ancora versati, a valere sui finanziamenti del Fondo Gorizia.  
Per quanto riguarda l'attività svolta, si può fare riferimento sia all'attività principale che all'attività secondaria purché effettivamente svolta in provincia di Gorizia. Le agevolazioni potranno essere concesse – secondo le modalità e con le limitazioni di cui alle presenti norme d'attuazione – per gli investimenti riferiti all'attività ammessa (sia essa principale o secondaria).
3. Ai fini dell'applicazione del regime di cui alle presenti norme d'attuazione, la dimensione delle imprese beneficiarie è stabilita in conformità alla definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato I del Regolamento n. 651/2014, riportato in allegato alle presenti norme d'attuazione.
4. Sono inoltre ammessi a beneficiare delle agevolazioni del Fondo Gorizia, limitatamente a quanto disciplinato dagli articoli 19 e 21 delle presenti norme di attuazione, i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cultura e della conservazione del patrimonio o che realizzano o gestiscono infrastrutture locali.
5. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni del Fondo Gorizia:
  - le imprese in difficoltà come definite all'art. 5 delle presenti norme d'attuazione, ad eccezione degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali di cui all'art. 18. Tale divieto non si applica tuttavia nel caso gli aiuti siano concessi in regime “de minimis”.

- le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.
- 6. Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

#### ART. 4 - Forma e limiti dell'aiuto

1. L'importo dell'aiuto concesso dal Fondo non può superare il massimale di 500.000,00 €.
2. Gli aiuti concessi a valere sul FONDO potranno assumere le seguenti forme:
  - a) sovvenzione;
  - b) prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, con le modalità del fondo di rotazione, di durata non superiore a 15 anni.
3. Tutti gli aiuti, in qualsiasi forma concessi, sono espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). L'importo dell'aiuto verrà calcolato al momento della concessione e comunicato all'impresa beneficiaria.
4. Nel caso di prestiti agevolati, l'ESL sarà calcolato sulla base del tasso di riferimento in vigore al momento della concessione, secondo il metodo stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).

#### ART. 5 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- 1) "*piccole e medie imprese*" o "PMI": le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento 651/2014, ripreso nell'Allegato I al presente Regolamento;
- 2) "*prodotti agricoli*": i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013;
- 3) "*trasformazione di prodotti agricoli*": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita;
- 4) "*commercializzazione di prodotti agricoli*": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo tale prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati destinati a tal fine;
- 5) "*impresa in difficoltà*": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni) qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
    - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- 6) *“investimento iniziale”*: investimento in attivi materiali o immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente o nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce un investimento iniziale;
  - 7) *“investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”*:
    - a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
    - b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;
  - 8) *“attivi materiali”*: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature;
  - 9) *“attivi immateriali”*: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
  - 10) *“avvio dei lavori”*: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
  - 11) *“impresa innovativa”*: un'impresa che possa dimostrare, attraverso una perizia esterna, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio in corso, certificata da un revisore dei conti esterno;
  - 12) *“personale altamente qualificato”*: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
  - 13) *“servizi di consulenza in materia di innovazione”*: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
  - 14) *“servizi di sostegno all'innovazione”*: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, comprese l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali) test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
  - 15) *“lavoratore svantaggiato”*: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
    - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    - b) avere un'età compresa tra 15 e 24 anni;
    - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

- d) avere superato i 50 anni di età;
  - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% quella generale dello Stato, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
  - g) appartenere ad una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale e la propria esperienza lavorativa;
- 16) *“lavoratore molto svantaggiato”*: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- a) lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  - b) lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenente ad una delle categorie da b) a g) delle definizioni di cui al punto precedente;
- 17) *“lavoratore con disabilità”*: chiunque sia riconosciuto tale a norma dell’ordinamento nazionale, o presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 18) *“risultato operativo”*: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L’attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;
- 19) *“manutenzione ordinaria”*: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli edifici né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi;
- 20) *“manutenzione straordinaria”*: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienici – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;  
Sono, tra l’altro, da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria le opere:
- Interne agli edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell’edificio né aumento del numero delle unità immobiliari;
  - Consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
  - Consistenti nel rifacimento totale dell’intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;
  - Consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;
  - Consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
  - Consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagome e quota, dovuta quest’ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
  - Consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all’interno di edifici pubblici o di interesse statale;
  - Consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazzi a protezione di ingressi;
  - Consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.
- 21) *“scorte”*: giacenze di materie prime o semilavorati in attesa di utilizzazione oppure giacenze di prodotti finiti da smerciare.

#### ART. 6 – Effetto di incentivazione

1. Gli aiuti ai sensi delle presenti norme d’attuazione possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività oggetto dell’aiuto. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) nome e dimensione dell’impresa;
  - b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;

- c) ubicazione del progetto;
  - d) elenco dei costi del progetto
  - e) tipologia dell'aiuto richiesto (contributo in conto capitale o in conto interessi, garanzia) e importo del finanziamento.
2. La condizione di cui al comma precedente non è richiesta nel caso degli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'art. 14, degli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 17, degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali di cui all'art. 18 e degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio di cui all'art. 19.

#### ART. 7 – Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili; sono inoltre cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili e con aiuti in regime “*de minimis*”, se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.
2. Gli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'art. 14 sono cumulabili con qualsiasi altra misura di aiuto con costi ammissibili individuabili.
3. Sono fatti salvi divieti di cumulo espressamente disposti da specifiche disposizioni applicative del Fondo Gorizia o di altre amministrazioni concedenti.

### **CAPO II** **Interventi e agevolazioni ammissibili**

#### ART. 8 - Categorie di aiuti ammissibili

Sono ammissibili agli interventi del Fondo Gorizia le seguenti categorie di aiuti:

- a) Aiuti regionali agli investimenti, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento n. 651/2014, nel territorio dei Comuni di Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Staranzano ammessi alla deroga di cui all'art. 107, 3, c) del trattato CE;
- b) Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 651/2014;
- c) Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento n. 651/2014;
- d) Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento n. 651/2014;
- e) Aiuti alle imprese in fase di avviamento, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento n. 651/2014;
- f) Aiuti all'innovazione a favore delle PMI, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento n. 651/2014;
- g) Aiuti alla formazione, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento n. 651/2014;
- h) Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento n. 651/2014;
- i) Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento n. 651/2014;
- j) Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014;
- k) Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento n. 651/2014.

#### ART. 9 - Aiuti a finalità regionale (Art. 14 del Regolamento n. 651/2014)

1. Sono ammessi agli interventi del Fondo gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle imprese di ogni dimensione nel territorio dei Comuni di Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Staranzano ammessi alla deroga di cui all'art. 107, 3, c) del trattato.

2. Non sono ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale le attività nei settori siderurgico, della lignite e del carbone, dei trasporti e delle relative infrastrutture; sono inoltre esclusi gli aiuti regionali a favore di produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche e gli aiuti nel settore della banda larga.
3. Gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, alle grandi imprese solo per un investimento iniziale a favore della creazione di una nuova attività economica nella zona interessata.
4. Sono ammissibili i costi relativi ad investimenti materiali e immateriali.
5. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi saranno dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.
6. Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.
7. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento alle seguenti condizioni:
  - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  - b) sono ammortizzabili;
  - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
8. Una volta completato, l'investimento deve essere mantenuto nel territorio dei Comuni di Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Staranzano per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
9. Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno. L'apporto del beneficiario deve essere esente da qualsiasi aiuto.
10. Il beneficiario non deve avere effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
11. L'aiuto non potrà superare le seguenti intensità espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo:
  - il 35% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  - il 25% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
  - il 15% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.

ART. 10 - Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese  
(Art. 17 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle piccole e medie imprese consistenti nell'attivazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento delle capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento.
2. L'investimento può consistere anche nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento a condizione che lo stabilimento stesso sia stato chiuso o lo sarebbe se non fosse stato acquistato, che gli attivi siano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la

condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento.

3. Gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; devono essere ammortizzabili; devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
4. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL):
  - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle micro e piccole imprese;
  - il 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese.

#### ART. 11 - Costi ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 9 e 10

1. Il programma d'investimento relativo agli interventi ammissibili di cui all'art. 9 e all'art. 10 delle presenti norme deve essere organico, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, funzionale al conseguimento degli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e riguardare una sola unità produttiva.
2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui agli articoli 9 e 10 i progetti di investimento che comportano spese ammissibili di ammontare inferiore a € 50.000,00; nel caso di micro imprese tale limite minimo è pari a € 10.000,00.
3. Le spese ammissibili riguardano le seguenti voci di costo:
  - progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, se connesse con gli interventi di cui agli articoli 9 e 10, le spese di frazionamento e quelle tecniche analiticamente documentate;
  - suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;
  - acquisizione dell'immobile;
  - opere murarie ed assimilate;
  - infrastrutture specifiche aziendali;
  - impianti, macchinari ed attrezzature varie solo se afferenti a cespiti ammortizzabili, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, mezzi mobili, beni strettamente necessari al ciclo di produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
  - hardware;
  - software.

Negli stabilimenti industriali è ammessa a sovvenzione anche la spesa relativa alla costruzione dell'alloggio del custode, se fa parte dell'immobile produttivo, limitatamente alle opere murarie e all'impiantistica.

Per le imprese che svolgono la loro attività in edifici al di fuori delle zone industriali o artigianali, sono ammesse solo le spese relative ai locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività artigianale, valutate secondo i prezzi di mercato rilevati presso l'Agenzia del Territorio.

L'acquisto del solo immobile aziendale, non inserito in un più vasto programma di investimenti, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduce la propria attività nell'immobile detenuto in locazione e/o comodato o se la trasferisce nel locale acquistato.

Sono ammesse anche le commesse interne di lavorazione ed i lavori in economia limitatamente al valore dei materiali impiegati, purché capitalizzati in conformità alle norme di contabilità, purché relativi ad impianti, macchinari, attrezzature e purché quantificati nella perizia asseverata. Per le imprese del settore edile sono eleggibili pure le commesse interne relative a opere murarie ed infrastrutture specifiche aziendali, limitatamente al valore dei materiali impiegati, purché capitalizzati in conformità alle norme di contabilità, purché quantificati nella perizia asseverata.

I beni mobili oggetto dell'investimento, divenuti inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di agevolazione, dandone tempestiva comunicazione.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera sono ammesse alle agevolazioni per un contro valore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

- per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";
- per quelli provenienti dai Paesi dell'Unione Europea non appartenenti all'area dell'Euro, quello indicato espressamente sulla "fattura integrata".

Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.

Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo soggetto.

4. Sono escluse dalle agevolazioni del Fondo Gorizia le spese relative a:

- scorte;
- materiale espositivo;
- macchinari, impianti ed attrezzature usati;
- spese per beni di facile consumo ed attrezzatura minuta;
- spese di funzionamento in generale e di pura sostituzione;
- spese relative a cespiti acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- spese riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti esistenti;
- imposte e tasse.

Sono escluse le spese relative a beni che rappresentino una mera sostituzione di beni già in dotazione all'impresa.

Per gli interventi nella forma della sovvenzione sono escluse dalle agevolazioni le spese relative a lavori di ristrutturazione e di adeguamento di immobili e relativi impianti non di proprietà dell'impresa richiedente.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi, accessori ed attrezzature di trasporto di merci e/o di persone.

#### ART. 12 - Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza

(Art. 18 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese, fino all'intensità massima del 50% dei costi sostenuti, per servizi di consulenza acquisiti da consulenti esterni.
2. I costi ammissibili sono quelli relativi alla consulenza con carattere non continuativo o periodico; sono escluse le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

#### ART. 13 - Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere

(Art. 19 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese, fino all'intensità massima del 50% dei costi ammissibili, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.
2. I costi ammissibili sono unicamente quelli sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand.

#### ART. 14 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento

(Art. 22 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti all'avviamento, alle condizioni di cui ai punti successivi, alle piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa o acquisito un'altra impresa o non siano state costituite mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'attività rilevata o dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le attività economiche non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività o è soggetta a imposta per tale attività.

2. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati in una delle tre forme indicate al paragrafo successivo, o attraverso una combinazione di esse. In quest'ultimo caso, si dovranno calcolare le percentuali dell'aiuto concesso in ciascuna delle forme utilizzate, con riferimento al massimale concedibile in ciascuna di esse, al fine di evitare il superamento del massimale di aiuto ammissibile.
3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di:
  - a) prestiti agevolati, di durata decennale, per un importo massimo di 1,1 milione di euro, aumentabile a 1,65 milioni nei Comuni di Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Staranzano (art. 107, 3, c).

Per i prestiti di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando tali importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo è lo stesso dei prestiti quinquennali;
  - b) garanzie con premi inferiori a quelli di mercato, di durata decennale, per un importo massimo di 1,65 milioni di euro, aumentabile a 2,48 milioni nei Comuni di Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Staranzano. Le garanzie non superano l'80% del prestito sotteso.

Per le garanzie di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando tali importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso dei prestiti quinquennali;
  - c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi equity, riduzione dei tassi di interesse o dei premi di garanzia, fino ad un massimo di 500.000 euro in ESL, aumentabile a 750.000 euro nei Comuni di Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Mariano del Friuli, Monfalcone, Mossa, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Staranzano.
4. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati se il beneficiario è una piccola impresa innovativa, come definita all'art. 5.

#### ART. 15 - Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

(Art. 28 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alle PMI per i seguenti costi:
  - a) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali;
  - b) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; per "distacco" si intende l'impiego temporaneo, da parte del beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;
  - c) costi per servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, come definiti all'art. 5, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.
2. L'intensità massima dell'aiuto è il 50% dei costi suddetti. Unicamente nel caso di cui alla lettera c), l'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili di cui al comma 1, lettera c) nel limite triennale di 220.000 euro per beneficiario.

#### ART. 16 - Aiuti alla formazione

(Art. 31 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alla formazione, ad eccezione della formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - a) le spese per i formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
  - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, quali spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte riferibile esclusivamente al progetto; sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i lavoratori disabili;
  - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;

- d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali (amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione;
- 3. Gli aiuti possono coprire al massimo il 50% dei costi ammissibili; tale percentuale è elevabile fino al 70% come segue:
  - a) 10 punti percentuali se beneficiaria è una media impresa;
  - b) 20 punti percentuali in caso di piccole imprese;
  - c) 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori disabili o svantaggiati, come definiti all'art. 5.

#### ART. 17 - Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati

(Art. 32 del Regolamento n. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati quali definiti all'art. 5 delle presenti disposizioni che comportino un aumento netto degli occupati.
2. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di occupati nell'impresa rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati devono risultare vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato. Per periodi di assunzione inferiore, rispettivamente, a dodici o a ventiquattro mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata.
4. Le assunzioni dovranno garantire la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione in materia di lavoro e con la contrattazione collettiva.
5. Gli aiuti possono coprire al massimo il 50% dei costi ammissibili.

#### ART. 18 - Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

(Art. 50 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi indennizzi per i danni subiti dalle imprese in conseguenza di terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale riconosciuti formalmente come calamità naturali dalle autorità pubbliche competenti.
2. Sono ammissibili ad indennizzo i danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione.
3. I danni oggetto di indennizzo, calcolati secondo le modalità stabilite dall'art. 50, comma 4 del Regolamento 651/2014, possono essere:
  - a) i danni materiali ad attivi
  - b) la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento
4. Gli indennizzi e qualsiasi altro pagamento a copertura dei danni, compresi quelli derivanti da polizze assicurative, possono coprire fino al 100% dei danni certificati.

#### ART. 19 - Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

(Art. 53 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti o al funzionamento per gli obiettivi e le attività culturali di seguito elencate; non sono ammissibili gli aiuti a favore della stampa e dei periodici, sia cartacei che elettronici;
  - a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
  - b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale;

- c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
  - d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
  - e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche con l'uso delle nuove tecnologie;
  - f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.
2. I costi ammissibili agli aiuti agli investimenti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:
- a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;
  - b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
  - c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
  - d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
  - e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.
3. Sono ammissibili agli aiuti al funzionamento i seguenti costi:
- a) i costi relativi al normale svolgimento dell'attività delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche (comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe);
  - b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso l'uso delle nuove tecnologie;
  - c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
  - d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
  - e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
  - f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
4. Nel caso degli aiuti agli investimenti, gli aiuti possono coprire la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o a posteriori, mediante un meccanismo di recupero. Può essere previsto un utile ragionevole per il gestore dell'infrastruttura.
5. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo considerato. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
6. In alternativa ai metodi di cui ai punti 4 e 5, quando l'importo dell'aiuto non supera i 2,2 milioni di euro, l'aiuto può raggiungere l'80% dei costi ammissibili.

7. Per la pubblicazione di musica e opere letterarie di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo, l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto, né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

ART. 20 – Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive  
(Art. 54 Reg. 651/2014)

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
  - a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
  - b) aiuti alla preproduzione;
  - c) aiuti alla distribuzione.
4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:
  - a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
  - b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso l'80 % del bilancio totale di produzione.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:
  - a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
  - b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
  - c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
  - a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
  - b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.
9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.
10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

**ART. 21 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali**  
(Art. 56 del Regolamento n. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.
2. Non sono considerate infrastrutture locali ai sensi del presente articolo, oltre alle infrastrutture dedicate, le infrastrutture di ricerca, i poli di innovazione, le infrastrutture energetiche compresi il teleriscaldamento e teleraffreddamento, il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, le infrastrutture a banda larga, le infrastrutture nel campo della cultura e conservazione del patrimonio di cui all'articolo precedente, le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infine le infrastrutture portuali e aeroportuali.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
4. Gli aiuti possono coprire la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o a posteriori, mediante un meccanismo di recupero.
5. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria oppure vendute, in entrambi i casi nel rispetto dei prezzi di mercato.
6. Se la gestione dell'infrastruttura è assegnata a un terzo, la concessione avverrà in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme sugli appalti.

**CAPO III**  
**Disposizioni procedurali**

**Art. 22 - Presentazione delle istanze**

1. Le domande di aiuto devono essere presentate nelle forme e con le modalità stabilite dalla Giunta Camerale Integrata. In particolare ciascuna domanda di agevolazione deve essere redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo, completo di tutti gli allegati richiesti.
2. Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda che riguardi più unità produttive.
3. Non è ammessa nei 6 mesi successivi al completamento dell'investimento finanziato, la presentazione per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma, se relativa alla stessa tipologia di bando.  
Non è ammessa la presentazione di una domanda per un programma di investimento già oggetto di precedente richiesta accolta dal Fondo Gorizia e revocata in quanto non portata a conclusione.
4. Le domande devono essere presentate alla Camera di Commercio Venezia Giulia - Ufficio Fondo Gorizia con posta elettronica certificata (PEC).

**ART. 23 - Istruttoria delle istanze**

1. La Giunta Camerale Integrata delibera sulle domande di aiuto previa apposita istruttoria espletata dal servizio del Fondo Gorizia presso la CCIAA.
2. L'istruttoria tende a verificare la compatibilità delle richieste con le disposizioni e le finalità della L. 700/75 e dalle presenti norme di attuazione. Valuta altresì la validità del programma di investimento sia sotto il profilo produttivo che di quello della solidità finanziaria dell'impresa intesa come reale capacità di far fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti.
3. In sede di istruttoria il servizio del Fondo Gorizia può richiedere l'autorizzazione alla Giunta Camerale Integrata, per motivati casi specifici, di avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti.
4. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento provvede a richiedere eventuale ulteriore documentazione che l'impresa deve trasmettere entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza della validità della domanda.
5. Il procedimento di concessione, a seguito dell'istruttoria dell'istanza, si conclude con un provvedimento della Giunta Camerale Integrata che delibera, motivandola, la concessione o la non

- concessione dell'aiuto richiesto. La Giunta Camerale Integrata può delegare al Segretario Generale della Camera di Commercio l'emissione dei provvedimenti di concessione.
6. In caso di agevolazioni concesse nella forma della sovvenzione, il rapporto che nasce tra il Fondo Gorizia e il beneficiario potrà essere regolato, se previsto nello specifico bando dalla stipula di apposita convenzione con la C.C.I.A.A. che preveda i costi globali dell'iniziativa ammessa a contributo, le modalità e i tempi di realizzazione ed i tempi di erogazione del contributo nonché la presentazione obbligatoria di una perizia giurata comprovante gli investimenti effettuati. La convenzione potrà inoltre prevedere la prestazione di idonee garanzie a favore dell'Ente erogante per l'adempimento dell'obbligo di realizzazione dell'iniziativa programmata e, per l'ipotesi di decadenza dal contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della parte del contributo già eventualmente riscossa.  
La convenzione dovrà essere firmata e sarà registrata in caso d'uso.
  7. Il procedimento di liquidazione dei prestiti concessi, espletata l'istruttoria da parte del servizio Fondo Gorizia della Camera di Commercio, si conclude con un provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio.
  8. Il procedimento di liquidazione delle sovvenzioni concesse, espletata l'istruttoria da parte del servizio Fondo Gorizia della Camera di Commercio, si conclude con un provvedimento del Segretario Generale della Camera di Commercio, anche nel caso in cui l'investimento risulti ridotto, quando tale riduzione della liquidazione non sia superiore al 5%.

#### ART. 24 - Condizioni e modalità di erogazione degli aiuti

1. Nel caso di agevolazioni erogate nella forma della sovvenzione:
  - a) l'erogazione dell'acconto, (50% del contributo concesso), se prevista nello specifico bando, potrà avvenire dopo che sarà stato realizzato il 30% degli investimenti effettivi, su presentazione della seguente documentazione:
    - lettera di richiesta di liquidazione;
    - copia fatture delle spese sostenute con elenco delle stesse;
    - perizia asseverata dal Tribunale o da altri enti preposti redatta sulla base del fac-simile preposto;
    - scheda di liquidazione
  - b) l'erogazione del saldo della sovvenzione potrà avvenire a conclusione dell'iniziativa e su presentazione della seguente documentazione:
    - lettera di richiesta di liquidazione;
    - copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute, suddivise per cespiti in analogia a quanto indicato nel piano finanziario relativo all'investimento programmato.
    - elenco delle fatture;
    - perizia asseverata dal Tribunale o da altri enti preposti redatta sulla base del fac-simile predisposto;
    - copia completa delle polizze di assicurazione dei beni oggetto dell'iniziativa (o dell'intera azienda);
    - scheda di liquidazione.
2. Ogni variazione al programma originario successiva alla concessione dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Fondo Gorizia per consentire le valutazioni del caso.
3. Nel caso di agevolazioni erogate nella forma del prestito a tasso agevolato, i prestiti vengono erogati, a scelta dell'impresa, secondo una delle due modalità seguenti:
  - a) in unica soluzione a completamento dell'iniziativa. Al fine di documentare la spesa effettuata per la realizzazione del programma di investimento per il quale è stata concessa l'agevolazione, l'impresa dovrà produrre:
    - lettera di richiesta liquidazione;
    - copia delle fatture relative alle spese sostenute;
    - copia dei contratti (rogiti) pertinenti l'acquisto di immobili;
    - elenco dettagliato delle fatture presentate;
    - relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante i lavori di costruzione – ristrutturazione di immobili;
    - scheda di liquidazione.

b) al momento della concessione nella misura e nei tempi deliberati dalla Giunta Camerale Integrata l'impresa dovrà produrre:

- lettera di richiesta liquidazione;
- scheda di liquidazione;
- atto fidejussorio rilasciato da una Banca o da una Assicurazione con i requisiti indicati dall'Ufficio, a garanzia della restituzione delle rate e per ogni ulteriore adempimento previsto. L'atto fidejussorio potrà essere eventualmente controgarantito dal CONFIDI.

A conclusione dell'investimento l'impresa deve presentare la seguente documentazione, pena revoca dell'agevolazione concessa e restituzione della somma percepita maggiorata degli interessi di legge:

- copia delle fatture relative alle spese sostenute;
- copia dei contratti (rogiti) pertinenti l'acquisto di immobili;
- elenco dettagliato delle fatture presentate;
- relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante i lavori di costruzione – ristrutturazione di immobili.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste in domanda e, quindi, il prestito spettante risulti inferiore a quello erogato, l'impresa dovrà restituire la somma eccedente maggiorata degli interessi legali.

4. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di:

- dare ogni informazione che la Camera richieda in ordine all'investimento da realizzare e agli obiettivi da raggiungere;
- non mutare la propria attività senza il consenso scritto del Fondo, come pure, senza tal consenso, non trasferire il complesso industriale ed amministrativo dell'azienda;
- non cedere la proprietà o il godimento dei beni acquistati o costruiti con il prestito, non cedere la proprietà o il godimento della propria azienda o di parte della stessa sostenuta finanziariamente dal Fondo Gorizia, pena la revoca del prestito residuo;
- restituire il prestito in rate semestrali nel rispetto del piano di ammortamento redatto dall'Ufficio in ossequio ai termini fissati dai bandi di finanziamento;
- prestare atto fidejussorio rilasciato da una Banca o da una Assicurazione con i requisiti indicati dall'Ufficio, a garanzia della restituzione delle rate e per ogni ulteriore adempimento previsto, l'atto fidejussorio potrà essere eventualmente controgarantito dal CONFIDI;
- restituire il residuo del prestito erogato entro 30 giorni dalla data di eventuale revoca dello stesso.

#### ART. 25 - Termini per la realizzazione dei progetti

1. I programmi finanziati devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data della relativa delibera di concessione delle agevolazioni pena la revoca della sovvenzione o del prestito agevolato.
2. La Giunta Camerale Integrata potrà concedere proroghe ai tempi di esecuzione, motivate da eccezionali cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata in data anteriore a quella della scadenza di realizzazione dell'investimento.
3. La mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa non funzionale sul piano operativo comporterà la decadenza del contributo e l'obbligo della restituzione della parte eventualmente già riscossa.

#### ART. 26 - Controlli e verifiche

1. Il controllo sul regolare adempimento, da parte dei destinatari dei contributi, degli obblighi imposti dalla legge, dal regolamento e dalle presenti norme di attuazione è effettuato dalla Guardia di Finanza in applicazione del "Protocollo d'intesa" approvato con deliberazione n. 62/F.G. dd. 21.04.2004 e siglato il 02.09.2004.
2. La Camera ha il diritto di eseguire, direttamente o a mezzo di propri incaricati, accessi ed ispezioni alle sedi, principali e secondarie, dei beneficiari ed ha inoltre diritto di prendere visione di tutta la documentazione inerente all'investimento oggetto dell'intervento.

## Art. 27 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 679/16, al quale si rinvia, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge 700/75, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore, nonché alle Amministrazioni Pubbliche ed alle banche convenzionate con la Camera di Commercio direttamente interessate all'attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

## **CAPO IV** **Disposizioni finali**

### ART. 28 - Comunicazione alla Commissione

La Camera di Commercio Venezia Giulia provvederà a trasmettere attraverso il sistema di notifica elettronica SANI, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, le informazioni sintetiche relative al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, 1° comma del Regolamento n. 651/2014.

### ART. 29 - Entrata in vigore e applicabilità

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 29 febbraio 2024. Esse saranno pubblicate sul sito internet della Camera di Commercio Venezia Giulia ([www.vg.camcom.gov.it](http://www.vg.camcom.gov.it)).
2. Gli aiuti da esse disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2027.

## **ALLEGATO I**

### **DEFINIZIONE DI PMI** **(Allegato I al Regolamento n. 651/2014)**

#### Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

#### Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

#### Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

#### Articolo 4

##### Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### Articolo 5 - Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
  - b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
  - c) dai proprietari gestori;
  - d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
- Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

#### Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.  
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.  
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.  
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente

a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.